



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

N°

10

DEL

06 NOV 2023

OGGETTO:

Interventi di competenza di cui ai DD.AA. n.155 del 6/3/2023 e n.283 del 4/4/2023 – Applicazione Protocollo di legalità sottoscritto il 17/10/2023.

STRUTTURA
PROPONENTE:

Il Commissario ad acta

PROPOSTA
N°

9

DEL

31 OTT 2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza nonché utile per il servizio pubblico.

L'ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO

[Firma]
(firma)

I RESPONSABILI
UNICI DEI PROGETTI

[Firma]
(firma)

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE

[Firma]
(firma)

Data: _____

Data: _____

Data: _____

Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.

Conto Economico (n°): _____

Importo (€): _____

nessun euro

Sub-autorizzazione (numero): _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO
AL CONTROLLO DI BUDGET
Dr. _____

Data

31/10/2023

Il Direttore f.f. dell'U.O.C.
Economico-Finanziario Patrimoniale
Firma

(Dott.ssa Giuliana Alga)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Loredana Di Salvo

Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegare al presente atto)

Data 31/10/2023

Firma

[Firma]

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Aroldo Gabriele Rizzo

Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegare al presente atto)

Data 31/10/2023

Firma

[Firma]

Il presente provvedimento si compone
di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine
di allegati.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Massimiliano Maisano

In data 06/11/2023 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo, Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Massimiliano Maisano

nominato con Decreto n.283 del 4 aprile 2023 dell'Assessore Regionale della Salute, assistito dal segretario verbalizzante RUGGIANO MICHELE, adotta la seguente deliberazione.



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Massimiliano Maisano

RICHIAMATO

il Decreto n.155 del 6/3/2023, confermato dal Decreto n.283 del 4/4/2023, con il quale l'Assessore Regionale della Salute ha nominato il sottoscritto ing. Massimiliano Maisano nella funzione di Commissario *ad acta* presso " ... l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo, per l'attuazione di quanto disposto dal D.A. n.155/2023, in sostituzione del Direttore Generale/Commissario Straordinario dell'Azienda medesima, nonché ad avviare e concludere la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione del nuovo ospedale Palermo Nord – Polo Oncoematologico con dotazione di posti letto pari a 400, per un importo complessivo di € 240.000.000,00, di cui € 228.000.000,00 quota Stato pari al 95% ed € 12.000.000,00 quota Regione pari al 5%, giusta delibera di Giunta Regionale di Governo n.347 del 26/9/2019, rendendo coerenti i predetti interventi con quelli già in essere o programmate su altre fonti finanziarie";

PRECISATO

che le ulteriori attività previste nel citato D.A. n.155/2023 sono i tre interventi inseriti nell'Accordo di programma ex art.20 Legge n.67/88 – Addendum stralcio – come rimodulato dal D.l. n.34/2020 e sottoscritto da Stato e Regione Siciliana in data 19/3/2021, così individuati:

- 1) "Intervento n.55", finalizzato all'"Adeguamento e messa a norma del padiglione "A" del presidio ospedaliero "Cervello" di Palermo", per l'importo di € 39.654.398,39;
- 2) "Intervento n.56", finalizzato all'"Acquisto arredi, attrezzature e camera bianca per terapia genica per UOC di Ematologia del padiglione Cutino", per l'importo di € 3.000.000,00;
- 3) "Intervento n.57", finalizzato alla "Costruzione del nuovo padiglione di Medicina Trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie per il trapianto del midollo osseo presso il presidio ospedaliero "V. Cervello", per l'importo di € 2.139.435,10, di cui una quota originaria di € 939.435,10 assegnata su fondi ex art.71 L. n.448/98 nell'ambito del "Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania", ed una quota integrativa di € 1.200.000,00 assegnata su fondi ex art.20 L. n.67/88 di cui all'Accordo di programma – Addendum stralcio in esame;

RICHIAMATA

la conseguente deliberazione n.1 del 7/4/2023 di insediamento assunta dal sottoscritto, nella funzione;

VISTA

la nota n.164466 del 19/10/2023 con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Palermo ha trasmesso al sottoscritto il Protocollo di legalità, stipulato giorno 17 precedente, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord – Polo Oncoematologico e agli interventi di cui all'addendum stralcio ex art.20 L. n.67/88;

VISTO

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/10/2023 dal Prefetto di

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Palermo, dal Presidente della Regione Siciliana, dall'Assessore Regionale della Salute, dallo scrivente Commissario ad acta e, limitatamente all'art.11, dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, relativo, agli interventi sopra indicati;

ATTESA

l'esigenza di prendere atto di detto Protocollo di legalità, anche al fine di avviarne la piena applicazione nell'ambito degli interventi ai quali è espressamente riferito, come da art.3 dello stesso documento;

RILEVATO

a tal proposito, di dovere individuare un dirigente interno all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, “Soggetto Aggiudicatore” ai fini del Protocollo, al quale affidare la funzione di referente per la puntuale attuazione di quanto previsto dallo stesso Protocollo, compresa la costituzione della banca dati di cui all'art.4;

DARE ATTO

che dall'applicazione della presente delibera non scaturisce alcuna spesa a carico dell'Azienda;

PRESO ATTO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23/10/1996, n.543, come convertito nella Legge 20/12/1996, n.639 e s. m. e i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6/11/2012, n.190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

PRESO ATTO

altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

ACQUISITI

i pareri espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

per i motivi esplicitati in narrativa e che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti, di:

- 1) **Prendere atto** dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/10/2023 dal Prefetto di Palermo, dal Presidente della Regione Siciliana, dall'Assessore Regionale della Salute, dallo scrivente Commissario ad acta e, limitatamente all'art.11, dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, relativo, espressamente, alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord – Polo Oncoematologico e agli interventi di cui all'addendum stralcio ex art.20 L. n.67/88, interventi, questi, sottoposti alla responsabilità del sottoscritto Commissario ad acta, giusti i DD.AA. n.155 del 6/3/2023 e n.283 del 4/4/2023 richiamati in premesse.



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

- 2) **Applicare** i contenuti del Protocollo di legalità a tutti i procedimenti inerenti gli interventi di propria competenza, come da art.3 dello stesso documento.
- 3) **Affidare** all'ing. Teresa Maisto, Dirigente con contratto a tempo indeterminato di questa Azienda, la funzione di referente della medesima Azienda per la puntuale attuazione di quanto previsto dal Protocollo di legalità, compresa la costituzione della banca dati di cui all'art.4.
- 4) **Notificare** copia del presente provvedimento al Dirigente come sopra incaricato, ing. Teresa Maisto.
- 5) **Dare atto** che dall'applicazione della presente delibera non scaturisce alcuna spesa a carico dell'Azienda.
- 6) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
- 7) **Provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo on-line dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" nonché nel sito web aziendale, nell'apposita sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Massimiliano Maisano)



IL SEGRETERIO VERBALIZZANTE



Prefettura Palermo
Prot. Uscita del 19/10/2023
Numero: **0164466**
Classifica: 16.08



PROT. N° 42/CA DEL 24/10/2023

Prefettura di Palermo



Ufficio Territoriale del Governo
Area I[^] - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
antimafia.prefpa@pec.interno.it

All.n.1

Al Commissario ad *acta*
ex D.A. 283/2023
PALERMO

OGGETTO: Stipula del Protocollo di Legalità, in data 17 ottobre 2023, per la progettazione e la realizzazione nuovo ospedale di Palermo Nord – Polo oncoematologico e per gli interventi addendum stralcio art. 20 L.67/88.

Si tramette, in originale, il Protocollo di Legalità, stipulato con la S.V., in data 17 ottobre 2023, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord – Polo oncoematologico e per gli interventi addendum stralcio art. 20 L.67/88.

IL PREFETTO
CUCINOTTA

Copia estratta dall'AIKO on line

Copia estratta dall'Albo on line






Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI
PALERMO NORD -POLO ONCOEMATOLOGICO E PER GLI INTERVENTI
ADDENDUM STRALCIO ART.20 L.67/88

tra

La Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Palermo nella persona di S.E. il Prefetto, Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta, da un lato

e

Il Presidente della Regione Siciliana, On.le Renato Schifani, dall'altro

e

L'Assessore regionale della Salute, Dott.ssa Giovanna Volo, dall'altro,

e

Il Commissario ad acta, Ing. Massimiliano Maisano, giusto Decreto Assessoriale di nomina n. 283/2023, dall'altro

premesso che

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 27 febbraio 2020, si è proceduto alla revisione del DUPISS per quanto riguarda la programmazione a valere sull'Art. 20 L. 67/88, confermando le previsioni dei 42 interventi di cui all'Addendum Stralcio, tra cui l'intervento n. 55 - Adeguamento e messa a norma del Padiglione "A" del P.O. V. Cervello di Palermo, per un totale di €39.654.398,39, l'intervento n. 56 - Acquisto arredi ed attrezzature e camera bianca per terapia genica per UOC di ematologia del padiglione Cutino del P.O. V. Cervello di Palermo, per un totale di €3.000.000,00, l'intervento n. 57 - Costruzione del nuovo padiglione di medicina trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie e per il trapianto del midollo osseo del P.O. V. Cervello di Palermo, per un totale di €2.139.435,10 (comprensivo della quota a valere sulle risorse di cui all'art. 71 L.448/98);
- con la Delibera n. 251 del 08/07/20219, come modificata dalla delibera n. 347 del 26/09/2019, la Giunta Regionale ha apprezzato l'atto di indirizzo della programmazione delle risorse residue disponibili ex art.20 L. 67/88, già assegnate a questa Regione con delibere CIPE n. 97 e 98 del 18/12/2008, con la quale sono state programmate le risorse disponibili ex art.20 L.67/88 pari a € 596.000.000,00 per la realizzazione di tre nuovi ospedali. Tra questi il nuovo ospedale Nord, la cui realizzazione è affidata all'A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello per un importo complessivo di €240.000.000,00, di cui €228.000.000,00 quota Stato pari al 95% ed €12.000.000,00 quota Regione pari 5%;
- l'A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello ha affidato ad un esperto urbanista lo studio per l'individuazione di un'area dove realizzare il distretto ospedaliero, con valutazione dei costi - benefici dell'operazione e che il "Documento di indirizzo alla progettazione", di seguito



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

DIP, predisposto dall'esperto urbanista prevede il recupero dei padiglioni "A", "B" e "Cutino" del P.O. Cervello, nonché alcuni edifici storici del presidio e la demolizione dei restanti corpi di fabbrica;

- l'A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello è destinataria, tra l'altro, di un finanziamento GSA di complessivi € 3.650.000,00 per la ristrutturazione del pronto soccorso adulti del P.O. Cervello;
- alcune funzioni del nuovo Distretto Ospedaliero si prevede che siano mantenute nel Pad. A dell'attuale sede ospedaliera del P.O. Cervello, che risulta assistito - come sopra cennato - dal finanziamento ex art. 20 L.67/88 (scheda intervento n. 55), denominato "Adeguamento e messa a norma del Padiglione "A", dell'importo complessivo di € 39.654.398,39, di cui all'Accordo di Programma ADDENDUM STRALCIO, sottoscritto il 19/03/2021; VISTA la tempistica di ammissione a finanziamento degli interventi a valere su risorse ex art.20 L.67/88, stabilita dall'art. 1 comma 310 della L. n. 266/2005 come modificato dall'art.1, comma 436 lett. A) e B) L. n. 205/2017 in 30 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, pena la revoca dei corrispondenti impegni di spesa da parte del competente Ministero;
- al fine di una complessiva e unitaria gestione dei finanziamenti e delle relative procedure che insistono sull'A.O. Villa Sofia Cervello, l'Assessore della Salute con DD.AA. 155/2023 e 283/2023 ha provveduto alla nomina del commissario ad acta, nella persona dell'Ing. Massimiliano Maisano, presso l'A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello, con il compito di provvedere, in sostituzione del Direttore Generale/Commissario Straordinario dell'Azienda medesima, all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad avviare e definire la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione degli interventi dell'Addendum Stralcio, di seguito enucleati:
 - a) intervento n. 55 - Adeguamento e messa a norma del Padiglione "A" del P.O. V. Cervello di Palermo, per un totale di €39.654.398,39;
 - b) intervento n. 56 – Acquisto arredi ed attrezzature e camera bianca per terapia genica per UOC di ematologia del padiglione Cutino del P.O. V. Cervello di Palermo, per un totale di €3.000.000,00;
 - c) intervento n. 57 – Costruzione del nuovo padiglione di medicina trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie e per il trapianto del midollo osseo del P.O. V. Cervello di Palermo, per un totale di €2.139.435,10 (comprensivo della quota a valere sulle risorse di cui all'art. 71 L.448/98);
 - d) per avviare e definire la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione del nuovo ospedale Palermo Nord per un importo complessivo di €240.000.000,00, di cui €228.000.000,00 quota Stato pari al 95% ed €12.000.000,00 quota Regione pari 5%, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 347 del 26 settembre 2019;
 - e) per avviare e concludere la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione del nuovo ospedale Palermo Nord - Polo Oncoematologico con una dotazione di posti letto pari a 400, assicurandone la coerenza agli standard adottati da



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

nucleo degli investimenti del Ministero della salute per la progettazione del Nuovo ospedale Palermo Nord;

- per la progettazione e realizzazione dell'opera potranno essere stipulati più contratti e convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;
- con la Delibera n. 185 del 03/05/2023 la Giunta Regionale ha apprezzato l'atto di indirizzo della programmazione delle risorse residue disponibili ex art.20 L. 67/88, già assegnate a questa Regione, con la quale sono state programmate le risorse disponibili ex art.20 L.67/88 per la realizzazione di nuovi ospedali. Tra questi il nuovo ospedale Nord, per un importo complessivo di €240.000.000,00, di cui €228.000.000,00 quota Stato pari al 95% ed €12.000.000,00 quota Regione pari 5%;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- i lavori ricadono nel territorio della provincia di Palermo, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e il derivante Decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, riconoscono all'Arma dei Carabinieri compiti nell'ambito della sicurezza in materia di lavoro, legislazione sociale e sanità;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera m) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;
- il presente Protocollo verrà pubblicato assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte integrante, ovvero verrà allegato al testo dei contratti e convenzioni da sottoscrivere, diventandone anche in questo caso parte integrante;
- le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

- è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
 - b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e alla realizzazione delle opere;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- al fine di attivare una modalità operativa omogenea sull'intero territorio nazionale nel delicato settore degli appalti pubblici, con circolare n. 11001/119/8(1) del 15.1.2021, il Gabinetto del Ministro dell'Interno ha trasmesso i nuovi schemi di protocolli di legalità concernenti le infrastrutture e gli insediamenti prioritari approvati, unitamente alle pertinenti linee-guida, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 62 del 26.11.2020, quale solida base di lavoro in materia di prevenzione antimafia;
- dall'attuazione del presente Protocollo non derivano ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
 - a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
 - b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Palermo (PA) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
 - c) Soggetto Aggiudicatore: Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello legalmente rappresentata dal Commissario ad acta ex DD.AA 155 e 283 del 2023;
 - d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal relativo CUP;
 - e) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un Intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;
 - f) Affidatario: l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore;
 - g) Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

- imprese” del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
- h) Convenzione: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione dell'interferenza;
- i) Contratto: atto di cui alle successive lettere j) e k);
- j) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
- k) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;
- l) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
- m) Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera.
- In essa sono pertanto ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;
- n) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:
- a) BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;
3. CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;




Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

- a) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c) ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) Gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.

Articolo 2. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e l), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione e realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - c. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - d. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - e. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

3. Il soggetto aggiudicatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al S.A.S.G.O., al D.I.P.E., e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
 - a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
 - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.
7. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
 - a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
 - b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
 - c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
 - d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
 - e. luogo di esecuzione della prestazione;
 - f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
 - g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
 - h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
 - i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
 - j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
8. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.




Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

9. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
10. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
11. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza.
12. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
 - a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'Interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
2. L'affidatario individua al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e




Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

dell'inserimento in banca-dati dei "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.

3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
 - a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
 - c) all'affidatario a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
 - a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
 - a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento)



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

- dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG competente per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura- UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario verifica, per il tramite del proprio referente di cantiere che:
- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
- b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

- d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionate eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese. Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
 - a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - b) i servizi di pulizia e alloggiamento del personale;
 - c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd *White list*) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dal D.L. 23/2020 ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016.
In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del dl.




Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.

7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e all'affidatario ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'Interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.
14. La Prefettura-UTG competente, istituisce, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla stipula del presente protocollo, una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di




Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo e un rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC.
16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al

disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

- a) Clausola n. 1. *«l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e alla denuncia all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.»;*
- b) Clausola n. 2. *«l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».*

2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
3. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
4. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore,



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

5. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».
 - b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di e dal soggetto aggiudicatore in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
4. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:
 - a) l'obbligo per affidatario e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

- b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analogha disciplina nei propri contratti;
- c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;
- d) l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.
5. Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
10. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.
2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG competente, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l.90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro, un rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto da un dirigente all'uopo designato dal Prefetto. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".
7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

Articolo 13. Attività di vigilanza

Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASHP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura competente quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente.

Articolo 15. Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Sottoscritto a Palermo il 17 ottobre 2023

Il Prefetto di Palermo

Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta

Il Presidente della Regione Siciliana

On. Renato Schifani

L'Assessore della Salute

Dott.ssa Giovanna Volo

Il Commissario *ad acta* ex D.A. 283/2023

Ing. Massimiliano Maisano




Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo



Regione Siciliana
Presidenza



Regione Siciliana
Assessorato della Salute



Commissario ad acta
ex D.A. 283/2023

E
(limitatamente all'articolo 11)

Le OO.SS. di categoria:

Fillea CGIL

Piero Cerullo

Filca CISL

Francesco Danese

Feneal UIL

Salvatore Puleo

Copia estratta dall'Albo on line

gm

Copia estratta dall'Albo on line



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno 12 NOV 2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da _____

L’ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

**DELIBERA NON SOGGETTA
AL CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

decorso il termine (10 giorni
dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell’art. 53, comma 6,
L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 53, comma 7,
L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

**ESTREMI
RISCONTRO TUTORIO**

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all’Assessorato Regionale Salute _____ n. _____ in data _____
prot. n. _____

SI ATTESTA

che l’Assessorato Regionale Salute,
esaminata la presente Deliberazione:

- ha pronunciato l’approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 ha pronunciato l’annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

